

ATTO DI TRANSAZIONE

TRA:

- [redacted] S.p.A., C.F. e P. IVA 01454910215, con sede a Bressanone, via Alfred Ammon 12, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata ed assistita dagli avv. [redacted] ed [redacted] [redacted], elettivamente domiciliata presso il primo a Roma, via degli Scipioni n. 132,

- REGIONE ABRUZZO (CF 80003170661), con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, 6, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore autorizzato alla stipula della presente transazione

Premesso:

- che con atto di citazione notificato in data 19/3/2015, la Rubner Holzbau S.p.A. conveniva in giudizio la Regione Abruzzo chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 857.489,40 oltre rivalutazione ed interessi legali a decorrere dall'8/6/1988 o, in subordine, dall'1/1/1989 a titolo di indebito arricchimento per i lavori di ristrutturazione svolti negli anni 1987/88 dalla società altoatesina nel complesso sportivo delle Naiadi di proprietà dell'Azienda Soggiorno e Turismo di Pescara. Sebbene regolarmente citata, la Regione Abruzzo non si costituiva in giudizio rimanendo contumace;

- che con sentenza n. 963/16, il Tribunale di L'Aquila, in accoglimento della domanda attrice, condannava la Regione Abruzzo, subentrata ex lege nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Azienda Soggiorno e Turismo di Pescara, al pagamento, in favore della [redacted] S.p.A., della somma di euro 857.489,40,

Giunta Regionale d'Abruzzo



oltre rivalutazione ed interessi legali a far data dal 14/2/1992, a titolo di indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. relativamente ai lavori di ristrutturazione eseguiti da quest'ultima negli 1987/88 sul complesso sportivo delle Naiadi;

- che con atto di citazione in appello, notificato in data 21/2/2017, la Regione Abruzzo ha impugnato la sentenza n. 963/16 del Tribunale di L'Aquila chiedendo a) la sospensione della sua efficacia esecutiva; b) che sia dichiarata la nullità dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, che sia dichiarata nulla la sentenza n. 963/16 del Tribunale di L'Aquila con rimessione della causa dinanzi al detto tribunale ex art. 354 c.p.c.; c) che, in accoglimento dell'appello ed in integrale riforma della sentenza, siano dichiarate inammissibili e, comunque, respinte perché infondate tutte le domande della Rubner Holzbau S.p.A. nei confronti della Regione Abruzzo; d) che gli siano riconosciute le spese di lite;

- che con atto del 24.05.2017 si è costituita in giudizio la Rubner Holzbau S.p.A. la quale impugnava e contestava tutto quanto ex adverso dedotto dalla Regione Abruzzo nell'atto di appello totalmente infondato per i motivi elencati nella propria comparsa di costituzione chiedendo il rigetto dell'appello principale perché infondato in fatto ed in diritto, inammissibile ed improponibile e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento della somma di euro 999.832,64 a titolo di rivalutazione monetaria; al pagamento della somma di euro 1.048.122,19 a titolo di interessi legali; al pagamento della somma di euro 131.451,95 a titolo di interessi di mora, oltre a quelli maturati sino all'effettivo soddisfo, ovvero ad altra maggiore o minore somma agli stessi titoli ritenuta di giustizia. Infine, sempre in parziale riforma della impugnata sentenza, condannare la regione appellante alla rifusione dei



compensi di lite di 1° grado sulla base dei parametri ministeriali 2014, valori medi.

Sempre e comunque con condanna della appellante alle spese del grado;

- che, in accoglimento dell'appello proposta dalla Regione Abruzzo, la sentenza n. 963 del 9 dicembre 2016 del Tribunale di L'Aquila è stata annullata giusta sentenza n. 1790 del 3 ottobre 2017 della Corte di appello di L'Aquila, con rimessione delle parti dinanzi al primo Giudice, giudizio poi riassunto dalla Rubner ed attualmente pendente in primo grado (RG 2543/2017);

- che, nelle more di giudizio le parti in causa hanno trovato un accordo per transigere la presente vertenza;

- che sul presente atto transattivo l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, patrocinante la Regione Abruzzo nell'indicato giudizio, con nota prot., ha espresso il proprio parere di nulla osta sul piano legale;

tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA

La premessa è da considerarsi parte integrante della presente scrittura privata.

1) La Regione Abruzzo, autorizzata e rappresentata ut supra, a tacitazione di tutte le richieste della Rubner Holzbau spa per cui è causa, versa alla stessa l'importo di € 1.550.000,00.- (unmilione cinquecentocinquanta mila/00) onnicomprensivo entro i seguenti termini:

€ 1.000.000,00.- entro il 30.9.2019;

€ 300.000,00.- entro il 30.04.2020;

€ 250.000,00.- entro il 30.04.2021.



I versamenti verranno effettuati sul c/c IBAN

intestato alla [REDACTED] spa.

Il mancato pagamento puntuale anche di una sola rata costituisce titolo esecutivo per il pagamento dell'intero importo pattuito.

2) Ad effettuato pagamento puntuale e totale andato a buon fine le parti dichiarano di non avere nulla più a pretendere per le causali di cui in premessa e rinunciano reciprocamente ad ogni relativa pretesa attuale e futura.

3) Il giudizio pendente innanzi il Tribunale di L'Aquila (RG 2543/2017) verrà dalle parti abbandonato e fatto estinguere nei modi di legge.

Sottoscrivono per rinuncia alla solidarietà professionale ex art. 13, Legge n. 247 /

2012 L.P. gli Avvocati delle parti.

